

contro rimborso di sole lire 92.600; e però la differenza, quando si decidesse di non ripeterla dai percipienti i redditi, per i quali la tassa venne pagata, dovrebbe correttamente gravare le "spese generali di amministrazione"; mentre, poi, i rimborsi di imposta effettuati all'Istituto sui redditi attivi, per il fatto che l'Istituto in dipendenza della disposizione dell'art. 16 della sua legge costitutiva, non è soggetto a imposta per tutti quanti i suoi reinvestimenti mobiliari, dovrebbero portarsi come speciale fonte di entrata. Anzi è utile prospettare la questione più larga se cioè possa l'Istituto percepire su mutui ipotecari e su prestiti su polizze supplementi di interessi a titolo di rimborso di imposta quando l'Istituto non corrisponde allo Stato le imposte medesime. Converrà che questo punto sia esaminato dal Consiglio di Amministrazione al  
almeno  
fine di addivenire ad un provvedimento che legittimi per